

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE.

COMUNE DI S. MARTINO AL TAGLIAMENTO.

COMUNE DI S. MARTINO AL TAGLIAMENTO
14 MAR 1985
N. PROT. 646.....
CAT. X.....

ALLEGATO alla Delibera  
Consiglio Comunale N. 38  
Giunta Municipale  
del 25/3/85  
Il Sindaco Il Segretario Comunale



19 MAR. 1985

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(dott. Mazzucato *Giangabriele*)



## TITOLO I

### AMMISSIONE ALLA SEPOLTURA

#### ART. 1

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803.

## TITOLO 2

### PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

#### ART. 2

Nessun cadavere può essere chiuso in casa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

#### ART. 3

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### ART. 4

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. I parenti o chi per essi potranno assistere il cadavere.

#### ART. 5

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

## TITOLO 3

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

#### ART. 6

Il deposito di osservazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 803, sarà effettuato, presso la camera mortuaria del cimitero, ovvero presso gli appositi locali dello stabilimento ospedaliero della Unità Sanitaria Locale.

## TITOLO 4

### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### ART. 7

Il trasporto delle salme e' svolto secondo le modalita' previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

Il comune fissa in accordo con le imprese operanti nella zona le tariffe e i costi del trasporto delle salme, per i casi a carico del comune sia nei casi di trasporto a pagamento.

Il funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale visita e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarita' del servizio.

#### ART. 8

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 13 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803.

#### ART. 9

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte del comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulta questa dichiarazione di idoneita', dovra' essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### ART. 10

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in localita' appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneita' dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature e' accertata dal funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale.

#### ART. 11

Il sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalita' ed i percorsi consentiti.

#### ART. 12

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

#### ART. 13

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del comune, e' autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803.

Il decreto di autorizzazione e' comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovra' essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

#### ART. 14

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26, 27, del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803, non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

## TITOLO 5

### DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

#### ART. 15

Nel cimitero comunale saranno ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803.

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### ART. 16

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spetta al sindaco.

Il funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale visita e controlla il funzionamento e del cimitero e propone al sindaco i provvedimenti per assicurare il miglior servizio.

#### Art. 17

Il cimitero comunale, deve avere almeno un custode.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 11 e gli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 11, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal ciepo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto dei cadaveri o di ceneri, ecc.

## TITOLO 6

### DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

#### ART. 18

E' vietato costruire attorno al cimitero nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di risetto stabilita dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Tale fascia e' riportata nella planimetria del vigente piano urbanistico.

#### ART. 19

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni piu' avanti stabilite.

#### ART. 20

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprieta'.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per la morte degli aventi diritto, il comune provvedera' alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.



## TITOLO 7

### OSSARIO COMUNE

#### ART. 21

Il cimitero viene dotato di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## TITOLO B

### INUMAZIONE

#### ART. 22

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Per i campi sia utilizzati si procederà partendo dal campo n.1 e proseguendo nei successivi alla progressiva esumazione dei cadaveri, per cui sia scaduto il termine minimo d'inumazione ovvero sia scaduto il termine stabilito per concessione, partendo da quelli sepolti per un più lungo periodo via via decrescendo fino alla esumazione dei cadaveri sepolti da almeno 20 anni.

Si interverrà sul campo successivo solo dopo aver completato le sostituzioni nel campo precedente.

#### ART. 23

Qualora per condizioni specifiche di zona, di limitata dimensione la mineralizzazione del cadavere riesumato non sia stata completata, lo stesso sarà nuovamente inumato per un periodo non inferiore a 5 anni, e il terreno precedentemente occupato sarà corretto mediante l'apporto di idoneo materiale secondo le prescrizioni del funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

#### ART. 24

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

#### ART. 25

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### ART. 26

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle scale di m. 0,50 che

separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### ART. 27

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza media di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

#### ART. 28

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### ART. 29

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole di fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'incidenza della ditta costruttrice e del fornitore.

Nel caso di inumazione di casse provenienti da altri comuni o dall'estero, il cadavere non dovrà essere tolto dal feretro, dotato di cassa in lamiera zincata, ma sarà inumato nello stesso previa formazione di idonee aperture nella cassa metallica, tali consentire la ricerca del processo di mineralizzazione del cadavere.

## TITOLO 9

### TUMULAZIONI

#### ART. 30

Nella tumulazione e' vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.

I loculi sono a piu' piani sovrapposti. Ogni loculo ha uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

#### ART. 31

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803.

#### ART. 32

Le disposizioni degli articoli 30 e 31 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

## TITOLO 10

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART. 33

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono risolte dal custode.

#### ART. 34

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente prescritte.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale e del custode.

#### ART. 35

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dichiara che essa può essere esumata senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### ART. 36

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 14.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

#### ART. 37

Le esumazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono risolte dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno e' abbreviato al termine minimo di cinque anni.

#### ART. 38

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro i contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero e' tenuto a denunciare all'autorita' giudiziaria e al funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### ART. 39

Il sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun presudizio per la pubblica salute.

Qualora il funzionario responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

#### ART. 40

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli art. 33 e seguenti.

## TITOLO 11

### SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

#### ART. 41

Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e per le estumulazioni.

#### ART. 42

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono previste nella planimetria allegata al presente regolamento.

#### ART. 43

Le concessioni previste dall'art. 41, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 60 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 60 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto e' disposto in merito nel decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803.

Con l'atto di concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree di sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### ART. 44

Il diritto di uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

#### ART. 45

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere del funzionario responsabile di settore dell'Unita' Sanitaria Locale e sentita la commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione dal progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.



## TITOLO 12

### ACCESSO AL CIMITERO

#### ART. 46

L'orario di apertura viene deliberato dalla Giunta Municipale.

Esso sarà affisso all'ingresso del Cimitero.

#### ART. 47

E' vietato l'ingresso al Cimitero di qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli necessari al servizio interno.

E' assolutamente vietata l'introduzione di animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio.

I ragazzi potranno entrare solo se accompagnati per mano da persone adulte.

#### ART. 48

Nel corso delle operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, e' fatto divieto al pubblico di accedere all'area cimiteriale, fatta eccezione per il personale incaricato e direttamente interessato alle operazioni, ovvero i parenti stretti del defunto qualora ne facciano richiesta al sindaco.

## TITOLO 13

### CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

#### ART. 49

Il Cimitero e' affidato in custodia ad un'unica persona.  
Il Custode del Cimitero dipende dall'Ufficio Demografico per quanto riguarda i servizi funebri.

#### ART. 50

Il Custode del Cimitero e' incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per quanto riguarda la sorveglianza, la nettezza e la conservazione, nonche' la tenuta dei registri.

Esso custodisce la chiave della porta del Cimitero, quella degli altri locali e tutti gli attrezzi inerenti ai lavori da eseguire nell'ambito del camposanto.

#### ART. 51

I compiti del Custode sono:

- a) dare tutte le assistenze necessarie per le autopsie ordinate dall'Autorita' Giudiziaria;
- b) segnalare ogni danno e qualsiasi riparazione che si rendesse necessaria sia alla proprieta' comunale che alle concessioni private;
- c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione delle opere di proprieta' comunale;
- d) curare la pulizia dei portici, dei locali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe estirpando e tagliando le erbe;
- e) provvedere alla regolare disposizione delle fosse con rispettivi cippi, delle croci e della numerazione progressiva dei loculi e delle tombe;
- f) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono inumati o tumulati e non permetterne il seppellimento senza il regolare permesso accompagnato dai documenti prescritti;
- g) eseguire gli scavi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme nonche' alle esumazioni ordinate avvalendosi anche della eventuale collaborazione di personale ausiliario autorizzato dall'Amministrazione;
- h) avvertire tempestivamente il funzionario responsabile del settore di igiene pubblica dell'Unita' Sanitaria Locale per qualsiasi necessita' di carattere igienico ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni che gli saranno impartite.

#### ART. 52

Le funzioni inerenti e collegate alla custodia e conservazione del cimitero potranno essere affidate, tutte o in parte in appalto a persone o ditte operanti nel settore, ma in ogni caso la responsabilita' della corretta esecuzione dei compiti elencati all'articolo precedente, con particolare riferimento alla tenuta dei registri ed al controllo della regolarita' di qualsiasi operazione che si debba svolgere nell'ambito del cimitero, sara' affidata "ad personam", e l'incaricato ne rispondera' direttamente al sindaco.

## TITOLO 14

### MODALITA' DI CONCESSIONE

#### ART. 53

Fatto salvo quanto convenuto nelle concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, la durata delle concessioni e' fissata in:

- tombe di famiglia in cappella edificata fuori terra (indicate nell'allegata planimetria come "tombe di famiglia"): anni 50;
- tombe di famiglia in cripta sotterranea (campo 10 e campo 5): anni 50;
- tombe a loculo in "colombata": anni 40;
- tombe ad inumazione, concessione gratuita: anni 20;
- celle per ossario individuale: anni 30.

#### ART. 54

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono tutte a titolo oneroso, ad eccezione dell'inumazione ventennale, e ad esse saranno applicate le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale e dalla stessa periodicamente aggiornate.

Qualora non vi siano motivi di interesse pubblico contrari, le concessioni anche attualmente vigenti possono essere rinnovate per un periodo non superiore ai termini fissati nell'articolo precedente, sulla base delle tariffe valide per le nuove concessioni.

Se il rinnovo della concessione fosse effettuato per un periodo inferiore al massimo fissato, la relativa tariffa sara' ridotta in proporzione, rispetto a quella vigente al momento della concessione.

#### ART. 55

L'incuria e l'abbandono da parte dei parenti delle tombe oggetto di concessione comportera' la decadenza della concessione stessa, anche prima del termine fissato secondo quanto previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.

## TITOLO 15

### DISPOSIZIONI VARIE

#### ART. 56

E' fatto obbligo dei parenti dei defunti o chi per essi provvedere alla manutenzione e pulizia delle tombe, curando in particolare che nella ricorrenza annuale dei defunti esse siano nel miglior aspetto possibile.

#### ART. 57

All'interno del Cimitero o presso l'ingresso, verranno posti dal Comune idonei raccoglitori per rifiuti. E' fatto assoluto divieto di abbandonare rifiuti o materiale di qualsiasi tipo al di fuori di detti contenitori.

#### ART. 58

I lavori svolti per conto di privati, per la realizzazione di opere inerenti concessioni private o la sistemazione delle tombe, devono essere eseguiti in perfetta conformita' con quanto autorizzato nell'apposita concessione edilizia.

Anche lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione di parti lapidee, pitture o ricostruzioni anche parziali) dovranno essere sempre preventivamente autorizzati. Sara' compito del custode verificare prima dell'inizio di qualsiasi lavoro la sussistenza dell'autorizzazione.

#### ART. 59

Per l'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo, anche se debitamente approvati e' vietato introdurre nell'ambito del recinto dell'area cimiteriale, macchinari, materiali ed attrezzature di cantiere se non nella quantita' strettamente necessaria per le opere in esecuzione e per il tempo strettamente necessario, escludendo qualsiasi tipo di deposito.

I lavori una volta iniziati dovranno essere eseguiti e completati nel termine piu' breve possibile.

Nei caso di prolungamenti ingiustificati dei lavori o nel caso di abbandono del cantiere, il comune provvedera' allo smontaggio ed all'ultimazione dei lavori necessari a garantire il pubblico decoro dei luoghi, rivalendosi per le spese sostenute verso il concessionario delle opere.

#### ART. 60

Nei periodi compresi nella settimana immediatamente precedente ed immediatamente successiva la festività dei morti (2 novembre), nonché le festività pasquali e natalizie, non potranno essere eseguiti lavori nell'ambito del cimitero al di fuori di quelli riguardanti la pulizia e la normale manutenzione delle tombe.

Nel corso delle operazioni di inumazione, tumulazione od esumazione ed estumulazione, nonché durante qualsiasi tipo di cerimonia funebre, dovrà essere sospeso ogni tipo di lavori in corso.

## TITOLO 16

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 61

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.600, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n.627 nonché nel testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche e interazioni.